

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1753)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TEDESCHI Mario, NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1974

### Abolizione del monopolio radiotelevisivo di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Nel sottoporre alla vostra attenzione l'unito disegno di legge per l'abolizione del monopolio radiotelevisivo e la riforma della RAI-TV, noi potremmo limitarci a ricordare il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione, che suona testualmente: « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». Essendo chiaro che un diritto non può essere esercitato a metà, limitato, ridotto, a meno di diventare un non-diritto, è evidente che il monopolio televisivo e radiofonico è contro la Costituzione. Esso tuttavia è stato accettato fino ad oggi per considerazioni di ordine tecnico e sociale. La Corte costituzionale, anche nella sua recente sentenza n. 225 del 1974, si è detta convinta che l'attuale ordinamento non costituisca violazione dell'articolo 21 della Costituzione, « perchè, data la limitatezza di fatto della possibilità del mezzo televisivo, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettività e imparzialità più favorevoli per conseguire il superamento del-

le difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare a tutti la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo ». Ha aggiunto pure, la Corte, nella sentenza citata, che « nell'attuale contesto storico la radiotelediffusione soddisfa un bisogno essenziale della collettività » e che pertanto « si deve convenire che trattasi di un servizio pubblico essenziale, caratterizzato da quel preminente interesse generale che la norma costituzionale richiede perchè legittimamente possa essere disposta la riserva ».

Nè considerazioni tecniche nè valutazioni di ordine sociale possono tuttavia bastare a rendere lecito il monopolio radiotelevisivo. E infatti la stessa Corte costituzionale, sempre nella sentenza citata, si è affrettata ad aggiungere che « la sottrazione del mezzo radiotelevisivo è legittima » (si badi: « legittima »!) « solo se si assicuri che il suo esercizio sia preordinato a due fondamentali obiettivi: a realizzare trasmissioni che rispondano alla esigenza di offrire al pubblico una gamma

di servizi caratterizzata da obiettività e completezza di informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società; a favorire, a rendere effettivo ed a garantire il diritto di accesso nella misura consentita dai mezzi tecnici ». In caso contrario, il monopolio pubblico « potrebbe tendere a fini e portare a risultati diametralmente opposti a quelli voluti dalla Costituzione ».

La Corte ha perfino elencato in sette punti quello che dovrebbe essere il « codice morale » sul cui metro valutare la « legittimità » del monopolio ed ha concluso affermando testualmente che alla applicazione di tale codice « non provvede la legislazione vigente, nella quale nulla si rinviene che possa corrispondere a quel minimo di regolamentazione a cui innanzi si è fatto cenno ».

Noi, dunque, ci troviamo dinanzi ad una accertata situazione di illegalità costituzionale del monopolio radiotelevisivo; come, del resto, la maggioranza dei cittadini ha ben compreso. Tuttavia, dopo l'emanazione delle quattro sentenze della Corte costituzionale (nn. 225, 226, 227 e 228) rese note l'11 luglio scorso, sono stati compiuti poderosi e non disinteressati sforzi per far credere che il monopolio sia l'unica soluzione accettabile e che tutto dovrebbe ridursi all'emanazione di una legge di riforma del medesimo. Il che equivale a falsare il pensiero della Corte.

\* \* \*

La televisione è il solo mezzo capace di attrarre tutta l'attenzione nazionale. Si può guardare alla televisione in due modi: come strumento e come mezzo di espressione. Il monopolio di Stato, per il solo fatto di esistere e per la logica del monopolio stesso, ha fatto sì che la televisione in Italia sia stata degradata al ruolo di strumento al servizio dell'Esecutivo e, più in generale, di quelle forze politiche che rappresentano lo *establishment* politico: i cosiddetti « padroni del potere ». La conferma di ciò è venuta anche da ripetute dichiarazioni di elementi della RAI-TV, o da affermazioni di giornalisti e studiosi stranieri. (Il 20 giugno

1974 il *Corriere della Sera* ha riportato le dichiarazioni di alcuni dirigenti della RAI. Il presidente dell'Associazione giornalisti radiotelevisivi ha dichiarato che ormai « la azienda è giunta al punto di non ritorno, come dimostra la minuziosa regolamentazione che fu imposta per garantire l'obiettività nella campagna per il referendum sul divorzio. Finora la TV ha dato nei telegiornali l'informazione ufficiale e cioè quella dei gruppi di potere più forti. I "messaggi" degli altri sono ridotti in proporzione ». Il direttore dei Servizi culturali ha affermato che l'unica soluzione per superare « il deterioramento dei rapporti fra TV e opinione pubblica » è che « nella RAI-TV si recuperi lo spirito di servizio pubblico ». In precedenza, sempre sul *Corriere della Sera*, in data 4 luglio 1972, il giornalista Egisto Corradi aveva riportato questa dichiarazione testuale di un esponente dei giornalisti radiotelevisivi: « Noi giornalisti della TV siamo, mediamente, i meglio pagati tra i giornalisti. Godiamo del privilegio della inamovibilità assoluta. Chiunque di noi può astenersi dal lavoro per anni senza correre il rischio di essere licenziato: tuttavia siamo conformisti... Le promozioni avvengono in base alla cedevolezza politica e non in rapporto alla capacità professionale »).

In pratica, la televisione italiana è una colossale macchina che produce immagini. Su questa macchina vi sono due bottoni, uno per dare al pubblico lo *shock*, l'altro per dargli il « tranquillante ». Chi ha il potere politico (con tutto ciò che questo significa sul piano della corruzione, in ogni senso) ordina di volta in volta di azionare l'un bottone o l'altro. Così, grazie al monopolio, la televisione riesce ad essere, da noi, ciò che molti studiosi americani hanno denunciato, per il loro Paese, come un pericolo a venire: la *baby-sitter* di un popolo di *idiots*. E se è vero che Hegel a suo tempo definì la lettura del giornale « la preghiera laica del mattino », oggi noi possiamo ben dire che la televisione è « la preghiera laica della sera » di un popolo di « idioti », o presunti tali.

Questa definizione non viene usata senza motivo. Chi si è servito della televisione per difendere il suo predominio politico non si

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è curato purtroppo delle terribili conseguenze che ciò avrebbe avuto in campo sociale. In tal modo la televisione, concepita come strumento e non come libero mezzo di espressione, ha creato il mondo del divertimento perpetuo, un mondo in cui tutto è giuoco; un mondo in cui la realtà non è più una cosa temibile e grave, che richiede impegno e coraggio per essere affrontata.

Contemporaneamente, obbedendo alla tendenza di livellare il mezzo sul più basso quoziente di intelligenza degli spettatori per essere accettati (non importa se compresi) dai più, si è scoperto che soltanto ciò che è violento « fa notizia »; e si è riscoperta una teoria già enunciata dai due precursori nell'uso a fini di potere dei mezzi di comunicazione di massa, Hitler e Goebbels, e cioè che le invenzioni, più sono grosse, più facilmente vengono accettate dall'opinione pubblica, purchè siano ripetute in modo martellante. (« Le masse sono molto più primitive di quanto immaginiamo. La propaganda dunque deve essere sempre e essenzialmente semplice e fondata sul principio della ripetizione », GOEBBELS, *Diari*. « Le masse cadranno vittima più facilmente di una grossa menzogna che di una piccola », HITLER, *Mein Kampf* »).

Ciò ha portato ad un travisamento totale della funzione del monopolio, che oggi non è più un « servizio pubblico per l'informazione », ma un servizio pagato dal pubblico per consentire a chi comanda di disinformare. E questo senza dubbio dipende anche dal fatto che coloro i quali, in buona fede, hanno voluto il monopolio, o quelli che in buona fede ancora lo difendono, non si sono soffermati ad esaminare la differenza tra il giornalismo stampato e quello visivo.

Osserva Riccardo Campa che il meccanismo stesso della rappresentazione televisiva non permette, da parte dell'utente, se non una partecipazione emotiva; non consente interventi critici, se non retrospettivi, cioè da attuarsi quando lo spettatore è già stato influenzato. « Lo spettacolo televisivo non pone problemi di ordine astratto e non richiede integrazioni immaginative. Il suo carattere di "definitività" sembra essere legato all'incontrovertibilità dell'accaduto, sicchè

ogni cosa rappresentata finisce con l'appartenere inequivocabilmente al passato. Ad un tempo, cioè, nel quale non è più possibile intervenire. Ecco perchè la TV, a meno che essa non sia decisamente molteplice e pluralistica, non è, come lo è invece la stampa, un giusto veicolo per l'informazione, che ha invece il compito di porre problemi concreti circa situazioni "non concluse" e di sollecitare l'immaginazione e l'integrazione critica ».

Dal canto suo, uno dei più noti commentatori della BBC, Robin Day, osserva che il giornalismo televisivo porta ad una « pericolosa e sempre maggiore concentrazione sull'azione (e, ahimè!, generalmente su quella violenta e sanguinosa) piuttosto che sul pensiero; sugli avvenimenti piuttosto che sui problemi; sull'emozione piuttosto che sulla spiegazione; sulle personalità piuttosto che sulle idee ».

La conclusione è che il mezzo televisivo, così malamente usato, si è trasformato nel nostro Paese in una fabbrica di scemenze al servizio del conformismo ufficiale. Guido Zerilli Marimò, analizzando il linguaggio televisivo, ha scritto: « L'odierna moda (sinonimo cieco di conformismo) vuole che il lavoro sia alienazione, che la nozione di ordine sia una piaga, che la sua applicazione sia una forma di fascismo, l'insegnamento una costrizione, il divertimento un privilegio di classe, l'educazione dei figli un abuso di autorità, la famiglia una macchina soffocante, il consumo una oppressione, il successo finanziario una colpa o una malattia vergognosa, il sesso una specie di distrazione senza conseguenze, la gioventù un tribunale permanente, la maturità e l'esperienza una nuova forma di senilità, la disciplina un oltraggio alla personalità umana ».

È fin troppo evidente che tutto questo non si potrà mai correggere con una legge di riforma del monopolio: non foss'altro per il fatto che questa legge sarà il prodotto della maggioranza, cioè dei detentori del potere, cioè dei responsabili delle attuali degenerazioni del monopolio stesso. Ma la cosa più importante è che questo è anche il convincimento della Corte costituzionale.

\* \* \*

Come abbiamo già ricordato, in data 11 luglio 1974 sono state rese pubbliche le sentenze nn. 225, 226, 227 e 228 della Corte costituzionale, relative al monopolio televisivo. Orbene: le sentenze nn. 225 e 226 hanno, secondo l'unanime opinione dei commentatori, profondamente sconvolto il sistema esistente di monopolio pubblico radiotelevisivo. Invero, le due breccie aperte nel predetto sistema (attraverso la rimozione del divieto di impianto di ripetitori delle televisioni straniere e la concomitante dichiarazione di libertà d'intrapresa dei privati per l'installazione e l'esercizio di reti radiotelevisive via cavo a raggio limitato), a ben considerarle, appaiono di entità sufficiente a svuotare il monopolio, in linea di fatto, di buona parte del suo contenuto sostanziale, della sua pratica operatività. Le ritrasmissioni organizzate dall'estero, le quali non tarderanno a coprire tutto il territorio nazionale, vulnerano infatti la riserva statale in campo televisivo in guisa analoga a quella che ha da sempre intaccato, con profondo turbamento dei regimi totalitari, i monopoli radiofonici, soggetti, nonostante ogni accorgimento e divieto, alla vivace concorrenza delle radio straniere. La possibilità, poi, che si moltiplichino, legalmente protette, le iniziative, già affiorate con incoercibile spontaneità in regime di incertezza giuridica e di palese ostilità dei pubblici poteri, per la creazione di mini-televisioni locali via cavo, sembra ridurre alle corde il superstite monopolio mega-televisivo e radiofonico statale (superstite, s'intende, in forma condizionata e provvisoria). Ciò può significare una cosa sola: la Corte costituzionale è convinta, come noi e quanto noi, che la televisione senza la molteplicità e la pluralità non può essere un corretto organismo di informazione.

Alle ragioni di principio che hanno sempre militato contro il monopolio statale delle tele-trasmissioni, o che quanto meno inducevano ad accettarlo, sulla base di determinati presupposti di indole tecnica, con perplessità e riserve di fondo, si aggiungono perciò, oggi, considerazioni affatto nuove. E precisamente considerazioni che attengono alla

opportunità e convenienza, anche in linea di fatto, di mantenere in vita l'anacronistico ed ormai mutilato istituto in cui s'incentra una pretesa pubblica che le innovazioni tecnologiche prima, le sentenze della Corte costituzionale poi, hanno reso in larga misura velleitaria. A chi, poi, esamini con attenzione le due ricordate pronunce del supremo organo di garanzia costituzionale è dato rinvenire, proprio nelle argomentazioni che hanno consentito a quel sovrano consesso di mantenere in vita la RAI-TV monopolistica, ulteriori e gravi motivi per abolire il monopolio. E valga il vero.

Afferma la sentenza n. 225, dopo aver ricordato la pronuncia del 1960 della stessa Corte sul monopolio radiotelevisivo, che le ragioni allora enunciate per giustificarlo non hanno perduto la loro validità, poichè la disponibilità di bande o canali di trasmissione per la radiotelevisione via etere rimane tuttora limitata. Limitata al punto che una eventuale liberalizzazione dei servizi radiotelevisivi si tradurrebbe inevitabilmente in una effettiva « riserva di pochi », con grave violazione dello stesso principio di eguaglianza.

Ma come è pervenuta, la Corte, a codeste affermazioni di indole tecnica (prontamente criticate, anzi radicalmente contestate dagli specialisti del settore), affermazioni dalle quali ha ricavato, nientemeno, la conferma della illegittimità della riserva allo Stato? Ci è pervenuta in base ad una « motivata e analitica relazione del Consiglio superiore delle telecomunicazioni », allegata agli atti. Ma il « Consiglio superiore delle telecomunicazioni » è organo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ossia di quella stessa branca dell'Amministrazione da cui dipende il monopolio e che soltanto pochi giorni prima delle pronunce della Corte si era incautamente impegnata in una vasta azione repressiva delle telericezioni dall'estero e nello smantellamento dei ripetitori. Spiritosamente annotava un grande quotidiano, all'indomani della decisione, che chiedere a quel Consiglio un'opinione in materia equivaleva a chiedere all'acquaiolo se l'acqua è fresca.

Orbene: se avesse desunto lumi tecnici anche da altre fonti meno sospette di parzialità, la Corte non avrebbe mancato di

apprendere che allo scarso numero di canali utilizzabili tre lustri or sono, al tempo della vecchia sentenza, allorchè si lavorava soltanto sulle onde medie, è subentrata ormai la possibilità di realizzare un elevato numero di impianti teletrasmettenti via etere; un numero sufficiente ad escludere che s'abbia a ricadere nell'oligopolio; un numero tale, invece, da introdurre una effettiva e stimolante concorrenza, grazie all'uso delle onde metriche WHF ad alta e altissima frequenza, oppure delle onde decimetriche UHF, o addirittura di quelle millimetriche, che permettono di concentrare in un perimetro ben definito la trasmissione, senza interferire con le altre.

Non parliamo poi della radio, su cui la Corte ha sorvolato, ma per la quale, ormai da diversi anni, nemmeno si pongono i problemi tecnici e finanziari per i quali la soluzione monopolistica viene proposta come la sola possibile a tutt'oggi.

Ma come potrebbe il legislatore, nel valutare l'opportunità politica di mantenere in vita quel che è rimasto, dopo le sentenze della Corte, del monopolio radiotelevisivo, non riconsiderare, alla luce della più ampia e migliore informazione che da più parti spontaneamente ed autorevolmente gli viene offerta, se i presupposti tecnici della intervenuta pronuncia di legittimità corrispondano allo stadio effettivamente raggiunto dall'evoluzione tecnica? E allorchè, com'è inevitabile accada, la discrepanza fra quei presupposti e la situazione reale gli apparirà in tutta la sua portata, come non trarne le conseguenze sul piano della politica legislativa, conseguenze ovvie e doverose sotto il profilo della lealtà costituzionale? La correttezza costituzionale, che penetra là dove non giunge lo *strictum jus*, impone infatti al legislatore di far sua quella massima più rigorosa che la Corte, in base a erronei presupposti tecnici, ha enunciato in linea di mera ipotesi, ma che non avrebbe mancato di assumere a contenuto essenziale della sua pronuncia (lo si evince senza incertezze dal testo della decisione) se fosse stata meglio informata sui recenti traguardi raggiunti dalla tecnologia radiotelevisiva, come può esserlo il legislatore. Abolire il monopolio,

insomma, è il solo modo di prestare ossequio alla Costituzione, così come la Corte l'ha interpretata, tosto che siano acquisiti i dati tecnici reali dalla Corte stessa ignorati.

Alla medesima conclusione si perviene per altra via, sempre muovendo dalle massime della Corte costituzionale. Quest'ultima, infatti, come abbiamo già ricordato, pur ritenendo che il monopolio statale della televisione via etere e della radio non contrasti in sè e per sè con la Carta costituzionale, lo ha ritenuto illegittimo nelle sue presenti strutture e forme di gestione. E lo ha lasciato sopravvivere per pochi mesi, ignorando, nell'annullare la normativa della materia, la vigente legge di proroga della convenzione della RAI, allo scopo evidente di dar tempo al legislatore, posto che ne abbia la capacità e la volontà, di operare frattanto la riforma del sistema monopolistico, nel rispetto di taluni principi e criteri direttivi enunciati in sentenza, in vista di certi fondamentali obiettivi.

Orbene: allo scopo di garantire l'obiettività e la completezza dell'informazione, l'ampia apertura a tutte le correnti culturali, la rappresentazione imparziale delle idee che si esprimono nella società, nonchè di rendere effettivo (per quanto è consentito dai mezzi tecnici) il diritto di accesso dei singoli e soprattutto delle formazioni sociali, la Corte ha stabilito che un'eventuale legge di riforma (e quindi conservatrice dell'ente monopolistico) debba imprimere certe fondamentali caratteristiche di struttura e di comportamento agli istituti e alle attività ordinati allo svolgimento del servizio radiotelevisivo. La Corte, insomma, ha prescritto al legislatore il quale voglia legittimamente ristabilire il monopolio pubblico delle teletrasmissioni (nella parte in cui esso non è stato definitivamente soppresso ed escluso dalle sentenze) di abbandonare finalmente la strada della disinformazione, della faziosità, della disonestà intellettuale. Di abbandonare, cioè, la strada percorsa fin qui, per imboccarne un'altra, rispettosa dei valori costituzionali e, pertanto, diametralmente opposta. Senonchè, nel fare questo la Corte (malgrado la voluta genericità delle sue enunciazioni, che hanno inteso rispettare la discrezionalità

del legislatore) ha posto alcuni problemi politico-legislativi di soluzione difficilissima in astratto e, nella concreta situazione politico-culturale dell'Italia degli « anni settanta », forse impossibile.

Basti pensare che la Corte ritiene indispensabile, fra l'altro, « che gli organi direttivi dell'ente gestore... non siano costituiti in modo da rappresentare, direttamente o indirettamente, espressione esclusiva o preponderante del potere esecutivo » e che « siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale ». A politici di opposizione, quali sono i firmatari del presente disegno di legge, piace evidentemente che si riducano il ruolo e l'influenza del potere esecutivo nella gestione dei mezzi informativi di massa, nè può giungere loro men che gradita la rivendicazione dei poteri del Parlamento, poteri al cui esercizio debbono essi stessi necessariamente concorrere. Tuttavia, la lettura critica di siffatte massime rivela una contraddizione profonda tra l'esigenza di evitare che « anche indirettamente » il potere esecutivo abbia parte preponderante negli organi direttivi dell'ente gestore, e il conferimento di « adeguati poteri » alla maggioranza parlamentare, della quale il Governo stesso è espressione. Superare un'antinomia del genere non è davvero facile, almeno per chi, lungi dal seguire i contorti itinerari mentali della cosiddetta « logica dialettica » di matrice engelsiana, ragiona secondo i canoni della logica aristotelica o tradizionale, rispettosa del principio di non contraddizione.

Gli esempi, del resto, si potrebbero moltiplicare, mettendo in rilievo il numero di gravi questioni, probabilmente non suscettibili

di soddisfacenti soluzioni, che il legislatore dovrebbe subito affrontare e risolvere. Ci limitiamo ad accennare alla disciplina della posizione dei giornalisti, tenuti alla « maggiore obiettività », ma la cui indipendenza professionale è incidentalmente riaffermata dalla Corte; nonchè agli equivoci che non mancheranno di sorgere nel tentativo di conciliare l'apertura a tutte le correnti di pensiero, con un ambiguo, affermato « rispetto dai valori fondamentali della Costituzione » quasi che quest'ultima avesse distinto fra ortodossia ed eresia in cultura ed in politica.

Sebbene la soppressione del monopolio non elimini siffatti problemi, è ben vero che essa li sdrammatizzerebbe alquanto e che, rendendoli assai meno urgenti, darebbe modo al travagliato mondo politico italiano di elaborare una più meditata riforma dell'ente radiotelevisivo, nonchè di farlo alla luce dell'esperienza concorrenziale, cioè dell'esperienza della libertà, che nel frattempo si avvierebbe. Quanto alla garanzia della obiettività e dell'imparzialità delle testate del *Telegiornale* e del *Giornale Radio*, la nostra proposta di trasferire la proprietà e la gestione all'ANSA, che è l'agenzia di stampa ufficiosa e nella quale tutti i quotidiani, di tutte le correnti, sono rappresentati, ci sembra l'unica soluzione concretamente attuabile e professionalmente corretta.

Anche per queste ragioni, i proponenti ritengono più che mai opportuna, anzi urgente e indilazionabile, la soppressione del monopolio pubblico delle teletrasmissioni, così difficile da conciliare con la libertà di manifestazione del pensiero con tutti i mezzi di diffusione, riconosciuta a « tutti » dall'articolo 21 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il monopolio radiotelevisivo è abolito. Lo Stato, conformandosi al disposto dell'articolo 21 della Costituzione, riconosce a tutti i cittadini il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con tutti i mezzi di telediffusione e di trasmissione a mezzo di onde radioelettriche.

**Art. 2.**

Ai cittadini che ne facciano richiesta, sarà rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizzazione all'impianto e all'uso di stazioni radiotrasmittenti anche su filo, nonchè di stazioni televisive via etere e via cavo, alle condizioni, nelle forme e nei limiti che saranno stabiliti per legge entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Può essere altresì autorizzata la collocazione di impianti per la ricezione e la diffusione sul territorio nazionale di programmi emessi da reti televisive estere, purchè sotto la vigilanza tecnica del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

**Art. 3.**

È istituito l'ente «RAI-Radiotelevisione italiana» al quale è affidato, in concorrenza con i cittadini a ciò autorizzati ai sensi della presente legge, il servizio statale di trasmissione televisiva e a mezzo di onde radioelettriche, nonchè, in concorrenza con i cittadini a ciò autorizzati ai sensi della presente legge, il servizio circolare radiofonico e quello telediffusivo su filo. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede legale in Roma e svolge la sua attività sotto la vigilanza di apposita Commissione parlamentare. Sono trasferiti in proprietà dell'ente tutti i terreni, gli stabili, impianti trasmittenti ed accessori, attrezzi, mobili, arredi e l'intero

patrimonio della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., compresi i diritti verso terzi. A tal fine lo Stato esercita il diritto di riscatto della quota azionaria privata, ai sensi dell'articolo 28 della convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radio audizioni Italia s.p.a., approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180. Parimenti è trasferito all'ente il pacchetto azionario di maggioranza della RAI, detenuto dall'IRI. Sono trasferiti all'ente anche i pacchetti azionari in possesso della RAI, dell'IRI o di qualsiasi altra società del gruppo IRI, relativi alle società collegate alla stessa RAI.

#### Art. 4.

Le testate giornalistiche « Telegiornale » e « Giornale Radio » sono trasferite in proprietà all'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) e dovranno quindi uniformarsi allo statuto di tale Agenzia.